

DeJure

Archivio selezionato: Legislazione nazionale

Intero provvedimento

COMUNI 15/02/2003 n. 10507 Parte 7 (testo vigente)

EPIGRAFE

COMUNICATO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 15/02/2003 (in Suppl. ordinario n. 24 alla Gazz. Uff., 15 febbraio, n. 38). - Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 15 settembre-15 dicembre 2002 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica

PREAMBOLO

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bolivia in materia di adozioni internazionali firmato a Roma il 15 febbraio 2002

(Entrata in vigore: 18 novembre 2002)

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BOLIVIA IN MATERIA DI ADOZIONI INTERNAZIONALI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Bolivia, qui di seguito denominate Parti Contraenti,

RICONOSCENDO che i principi della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 settembre 1989 a New York affermano che l'adozione di un minore all'estero può essere presa in considerazione come un ulteriore strumento per garantirgli le cure necessarie alla crescita, qualora non possa essere collocato in una famiglia adottiva né possa essere allevato in maniera adeguata nel proprio Paese di origine;

CONSIDERANDO che il principio dell'interesse superiore del bambino costituisce la base interpretativa del presente Accordo;

CONSIDERANDO che l'adozione internazionale offre l'opportunità di una famiglia a quei minori per i quali non può essere reperita una famiglia idonea nel loro paese d'origine;

CONSIDERANDO che il minore adottato deve essere protetto e tutelato nello Stato di accoglienza da norme equivalenti a quelle in vigore per le adozioni nazionali;

CONSIDERANDO che il collocamento a fine di adozione di un minore, deve essere realizzato dalle autorità competenti e non deve diventare fonte di un profitto materiale indebito per le persone coinvolte nel procedimento;

CONSIDERANDO che le Parti Contraenti desiderano fornire, nelle procedure di adozione svolte nei loro rispettivi paesi, le massime garanzie reciproche ed insieme evitare e prevenire qualsiasi rischio di maltrattamento del minore adottato;

CONSIDERANDO che il presente Accordo intende instaurare un sistema di cooperazione tra le Parti Contraenti che assicuri, nei procedimenti di adozione, la prevenzione e la totale eliminazione della sottrazione, del traffico, della tratta e della vendita di minori;

CONSIDERANDO che è importante salvaguardare e difendere il diritto all'identità culturale del minore;

CONSIDERANDO che la Repubblica Italiana ha ratificato la Convenzione sulla Tutela dei Minori e la Cooperazione in materia di Adozione Internazionale, firmata a L'Aja il 29 maggio 1993, e che la Repubblica di Bolivia con Legge 2314 del 24 dicembre 2001 ha approvato tale Convenzione, i principi e le norme della Convenzione ispireranno la migliore applicazione del presente Accordo;

CONSIDERANDO che, agli effetti del presente Accordo, si considerano sinonimi i termini "Bambino, bambina e adolescente" e "Minore di età";

HANNO concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

Rubrica:

Ambito di applicazione

Articolo 1

Il presente Accordo costituisce il quadro di riferimento per l'inoltro e la trattazione delle istanze di adozione in conformità con la normativa italiana e boliviana che assicura il riconoscimento reciproco delle adozioni effettuate in conformità alle disposizioni in esso contenute.

Il presente Accordo è applicabile in favore di un bambino, una bambina o un adolescente, con residenza abituale in Italia o in Bolivia, che può essere adottato da cittadini e da coniugi abitualmente residenti nell'altro Stato, nel rispetto delle norme costituzionali e delle leggi vigenti nell'uno e nell'altro paese.

ARTICOLO 2

Rubrica:

Autorità Centrali

Articolo 2

1. Le Autorità Centrali competenti per l'applicazione del presente Accordo sono:

In Italia: La "Commissione per le Adozioni Internazionali", istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri o l'organismo che per legge potrebbe assumere in futuro tale ruolo.

In Bolivia: "El Viceministerio de Asuntos de Género, Generacionales y Familia", dipendente dal "Ministero de Desarrollo Sostenible y Planificación" o l'istituzione che per legge potrebbe assumere in futuro tali funzioni e competenze.

Le suddette Autorità comunicheranno attraverso scambio di note ufficiali le proprie funzioni e le proprie competenze.

2. Le Autorità Centrali di ambo gli Stati possono delegare parte delle proprie funzioni agli Enti accreditati, di cui all'articolo 3, esercitano la vigilanza su detti Enti ed applicano direttamente, o chiedono alle Autorità competenti che vengano loro applicate le sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti giuridici per le omissioni o le violazioni delle procedure relative al presente Accordo, delle norme contenute nelle Convenzioni Internazionali o nelle leggi che proteggono e tutelano l'infanzia.

3. Le Autorità Centrali e gli Enti accreditati collaborano tra loro e promuovono la collaborazione delle Autorità competenti di ambo gli Stati per assicurare la tutela dei bambini, delle bambine e degli adolescenti adottati e per realizzare gli altri obiettivi dell'Accordo; in particolare nella fase precedente all'adozione, nel rispetto delle proprie competenze e procedure interne, ma anche nella fase successiva alla decisione giudiziaria.

4. Le Autorità Centrali si tengono reciprocamente informate sulle rispettive legislazioni nazionali in materia di adozione e su qualsiasi questione di carattere generale riguardante l'adozione, mantengono continui contatti per assicurare una piena applicazione del presente Accordo e per eliminare gli eventuali ostacoli che potrebbero impedire la sua applicazione.

5. Le Autorità Centrali, direttamente o attraverso gli Enti accreditati, prendono misure appropriate per:

a) Conservare e scambiare informazioni sulla situazione del bambino, bambina o adolescente e degli adottanti durante e successivamente alla procedura di adozione, anche per quanto riguarda l'esito dell'integrazione del bambino, della bambina o dell'adolescente presso gli adottanti.

b) Agevolare, avviare e curare la procedura di adozione.

c) Impedire benefici indebiti connessi all'adozione e qualsiasi attività contraria agli obiettivi dell'Accordo.

d) Promuovere e realizzare le attività di controllo in materia di adozione nei rispettivi Stati.

e) Scambiarsi relazioni post-adozione tradotte ufficialmente, e legalizzate dalla rappresentanza diplomatica e/o consolare del paese di origine del bambino, della bambina o dell'adolescente ogni sei mesi nel corso dei primi due anni a decorrere dalla data della sentenza di adozione, al fine di acquisire elementi per una valutazione delle adozioni internazionali effettuate in conformità del presente Accordo.

6. Le Autorità competenti assicurano la conservazione di tutte le informazioni relative all'origine del bambino, della bambina e dell'adolescente ed alla famiglia di origine, se conosciute, alle quali sarà possibile accedere, con le necessarie autorizzazioni, entro i limiti stabiliti dalle leggi di ambedue gli Stati.

ARTICOLO 3

Rubrica:

Enti accreditati e condizioni per la loro operatività

Articolo 3

1. Gli Enti accreditati ad esperire le pratiche adottive previste nel presente Accordo sono:

In Italia: Tutti quelli accreditati e registrati dalla "Commissione per le Adozioni Internazionali", iscritti nell'apposito registro e previamente autorizzati dalla Autorità Centrale di Bolivia.

In Bolivia: Tutti quelli debitamente accreditati e registrati presso il "Viceministerio de Asuntos de Género, Generacionales y Familia" e che abbiano sottoscritto gli Accordi Quadro, cui si riferisce il Regolamento del Codice del Bambino, della Bambina e dell'Adolescente, previamente autorizzati dalla Autorità Centrale italiana e iscritti nell'apposito Albo.

Possono essere autorizzati a seguire le procedure adottive unicamente gli Enti senza fini di lucro, costituiti da persone di irreprensibili qualità morali.

ARTICOLO 4

Rubrica:

Condizioni per procedere all'adozione

Articolo 4

1. Le adozioni di cui al presente Accordo possono aver luogo quando:

a) In Bolivia l'Autorità giudiziaria ha dichiarato la privazione o l'ablazione della potestà genitoriale, la condizione di orfano e l'inesistenza di legami familiari, e in Italia quando l'Autorità giudiziaria competente ha accertato lo stato di abbandono morale e materiale del minore, o perché non sussistano legami familiari in quanto non riconosciuto alla nascita o perché i legami si sono definitivamente interrotti o per indigenza irreversibile della famiglia.

b) Le persone, le istituzioni e le autorità, il cui consenso sia richiesto per l'adozione, lo hanno prestato consapevolmente e liberamente, nelle forme previste dalla legge; questo consenso deve essere espresso per iscritto, non deve essere ottenuto mediante pagamento o contropartita di alcun genere, né

essere revocato e, se prestato dalla madre, deve essere manifestato successivamente alla nascita del bambino.

c) Il bambino o la bambina in età di discernimento o l'adolescente hanno dato il loro consenso.

d) L'Autorità competente dello Stato di origine ha verificato che l'adozione internazionale risponde all'interesse superiore di quel determinato bambino, bambina o adolescente e che non vi sono possibilità concrete per il minore di essere adottato nel paese di origine.

e) L'Autorità competente dello Stato che accoglierà il bambino, la bambina o l'adolescente ha garantito che gli aspiranti genitori adottivi sono stati dichiarati idonei all'adozione di un minore straniero.

f) L'Autorità competente dello Stato di origine ha assegnato agli adottanti il bambino, la bambina o l'adolescente, in conformità alla normativa vigente al suo interno e a quella dell'altro Stato, e, successivamente alla relazione positiva sul periodo preadottivo se previsto, ha dichiarato l'adozione;

g) L'Autorità competente dello Stato di accoglienza ha autorizzato l'ingresso e la residenza permanente nel paese, previa comunicazione da parte dell'Autorità Centrale dello Stato di origine del minore della sussistenza dei requisiti di cui ai punti a), b), c) e d) del presente articolo.

Possono essere autorizzati a seguire le procedure adottive unicamente gli Enti senza fini di lucro, costituiti da persone di irrepreensibili qualità morali.

ARTICOLO 5

Rubrica:

Procedimento

Articolo 5

Le Parti Contraenti stabiliscono con il presente Accordo la seguente procedura di adozione di bambini, bambine o adolescenti con residenza permanente in Italia e in Bolivia, da parte di cittadini di entrambi i paesi, in conformità alla normativa interna di entrambe le Parti Contraenti:

1. Le Autorità Centrali di ambo le Parti Contraenti autorizzano a esperire le procedure di adozione internazionale gli Enti accreditati, i quali, in osservanza della normativa vigente nei rispettivi Stati, designano dei rappresentanti legali per intervenire nel corso del procedimento di adozione internazionale.

2. In Italia e in Bolivia, le Autorità competenti fanno pervenire, direttamente o attraverso gli Enti accreditati, previamente autorizzati ad operare, le istanze di adozione di bambini, bambine o adolescenti da parte dei propri cittadini e di coniugi, abitualmente residenti nel loro territorio, rispettivamente alla Commissione per le Adozioni Internazionali e al Juez de la Niñez y Adolescencia, in conformità con quanto previsto dal presente Accordo e dalle normative interne in vigore.

3. In Italia ed in Bolivia il provvedimento di assegnazione a scopo di adozione e di adozione definitiva dei bambini, delle bambine e degli adolescenti è di competenza rispettivamente dei Tribunali per i Minorenni e dei Jueces de la Niñez y Adolescencia, conformemente alla normativa interna di ambedue gli Stati.

4. Tutti i documenti devono essere tradotti in via ufficiale e legalizzati dalla Rappresentanza diplomatica e/o consolare del paese in cui si producono i documenti.

5. Le Parti Contraenti si impegnano reciprocamente a riconoscere le adozioni internazionali realizzate conformemente al presente Accordo, e per il tramite delle Autorità Centrali o degli Enti accreditati indicati nel presente Accordo.

6. Il riconoscimento dell'adozione può essere rifiutato da ciascuna delle Parti Contraenti unicamente quando l'adozione risulta manifestamente contraria all'ordine pubblico, tenuto conto dell'interesse superiore del minore.

7. Nel caso che nel corso del procedimento per la adozione si presentino impedimenti tali che, considerato l'interesse superiore del minore, rendano inopportuno il riconoscimento dell'adozione, l'Autorità Centrale che constata tale impedimento ne informa immediatamente l'Autorità Centrale dell'altro paese, al fine di stabilire, di comune accordo, le misure più adeguate per la salvaguardia dei diritti del minore. Durante tale periodo l'Autorità Centrale assicura la protezione piena del minore fino all'intervento definitivo a tutela.

8. Le Autorità competenti, ove verificano il mancato rispetto di una disposizione contenuta nel presente Accordo, o il rischio manifesto che una disposizione non sia rispettata, ne informa immediatamente l'Autorità Centrale dello Stato di appartenenza perché vengano emessi i provvedimenti conseguenti.

ARTICOLO 6

Rubrica:

Comunicazioni

Articolo 6

Le comunicazioni ufficiali concernenti il presente Accordo vengono inoltrate in Italia e in Bolivia attraverso gli uffici delle Autorità Centrali di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

In conformità con l'articolo 3 del presente Accordo, i rappresentanti degli Enti accreditati ed autorizzati ad operare in Italia ed in Bolivia, fissano all'interno dei rispettivi Paesi la sede legale, che sarà debitamente comunicata ad entrambe le Autorità Centrali.

ARTICOLO 7

Rubrica:

Risoluzione delle Controversie

Articolo 7

Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo verrà risolta tramite negoziati tra le Autorità Centrali e per via diplomatica.

ARTICOLO 8

Rubrica:

Disposizioni finali

Articolo 8

1. Il presente Accordo, che avrà durata illimitata, entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notifica, per le vie diplomatiche, con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di approvazione.

2. Il presente Accordo potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia, presentata per iscritto per le vie diplomatiche, avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.

3. In caso di denuncia del presente Accordo, le procedure di adozione in corso saranno condotte a termine sino alla loro definizione, anche oltre la scadenza del periodo indicato al paragrafo 2 e saranno loro applicate tutte le norme previste dal presente Accordo. Rimarranno comunque in vigore i doveri e gli obblighi di cui all'articolo 2, paragrafo 6.

4. Il presente Accordo può essere modificato consensualmente e dette modifiche entreranno in vigore con le stesse procedure previste dal paragrafo 1 del presente articolo.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma-Italia, il giorno 15 del mese di febbraio dell'anno duemiladue in due originali ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Tutti i diritti riservati - © copyright 2002 - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.